

**CRONACA DEL IV SEMINARIO SCIENTIFICO PERMANENTE DEI
GIOVANI STUDIOSI “DIRITTO ROMANO E ATTUALITÀ” SUL TEMA
“LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI NEL DIRITTO PUBBLICO E
PRIVATO ROMANO E CONTEMPORANEO”, SOFIA 25-30 OTTOBRE
2007**

Il Seminario è stato aperto il 25 ottobre 2007 nell'edificio storico dell'Accademia delle scienze di Bulgaria a Sofia in occasione anche della presentazione del Centro romanistico di Bulgaria e anche nell'ambito dell'attività del *Centro di Studi di Diritto Romano*, realizzato con il sostegno organizzativo dell'Istituto della storia generale dell'Accademia delle scienze di Russia e della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sofia (prof. K.Tanev). Presidenti del Comitato organizzativo - L. L. Kofanov e K.Tanev, membri del Comitato - H.Ankum, A.Corbino, M. Luts, O.Sacchi, M.V.Bibikov, S.S.Safronova, Y. Minkov, G. Mozjuhina. L'argomento del seminario del 2007 è stato «*Le fonti delle obbligazioni nel diritto pubblico e privato romano e contemporaneo*», l'obiettivo quello di sostenere l'attività scientifica dei giovani studiosi della Russia, Bulgaria ed altri paesi dell'Europa orientale allo scopo di intensificare ulteriormente lo studio di diritto romano ed elaborare i problemi attuali del diritto romano come fondamento del diritto europeo contemporaneo. Lingue ufficiali del seminario sono state il russo, l'italiano e l'inglese. Al seminario sono stati invitati romanisti e storici di Sofia e di Mosca oltre che di altre città della Russia. In totale al seminario hanno partecipato circa 50 studiosi di Russia, Bulgaria, Italia, Paesi Bassi, Germania, Cechia, Romania, Serbia e Cina.

In apertura alla manifestazione il prof. *Hans Ankum* (Amsterdam) ha svolto una relazione dal titolo “Alcuni problemi concernenti il *solutionis causa adiectus* nel diritto classico romano”. L'eminente studioso, in particolare, ha sottolineato che nella *stipulatio* del diritto romano classico si consentiva la promessa (cosa prima non possibile) di soluzione dell'obbligazione a favore dei terzi (*adiectus*). Nella comunicazione si sono discussi due problemi: il primo concernente la validità del pagamento, quando l'*adiectus* sia un pupillo ed il secondo concernente le soluzioni normative, accertandosi i casi in cui l'adempimento di *datio* risultasse difettivo. Poi, il prof. *Erik Pool* (Amsterdam) nella sua relazione “Gli eredi non entravano al possesso dei beni del defunto – l'esempio di non attualità del diritto romano” ha sostenuto la seguente tesi: 1. il diritto romano è *case law* con le regole tipizzate; ci sono regole per situazioni specifiche; per questo Giavoleno conferma *omnis definitio in iure civile periculosa est*; 2. la distinzione tra possesso e proprietà in diritto romano è fondamentale ancora di più che nei sistemi moderni e questa distinzione è anche rilevante per il sistema delle fonti delle obbligazioni (dal mutuo e furto).

Nella seduta serale (presieduta dal prof. *H.Ankum*) il prof. Leonid Kofanov (Mosca) ha svolto una relazione sul “Secondo libro delle “Regolae” di Modestino (D.44.7.52) e le fonti delle obbligazioni sui contratti statali della Repubblica romana” il relatore presta attenzione al fatto, che alle fonti tradizionali delle obbligazioni Modestino aggiunge quelle «ex lege» e «ex iure honorario» che non entrano nel sistema delle fonti delle obbligazioni del diritto romano privato. Nello stesso tempo l'analisi dei contratti statali d'appalto, così detti *venditiones sub hasta*, permetterebbe di sostenere che nell'epoca repubblicana quelli entravano in vigore solo dopo la conferma del senato o del popolo romano e perciò non a caso si chiamavano *leges*. Da questo si conclude che le fonti delle obbligazioni *ex lege* e *ex iure honorario* prima di tutto toccavano i contratti del diritto pubblico e non privato e questo fatto contrasta con l'inventario del modello contemporaneo delle fonti delle obbligazioni, che riconoscono invece questo genere di fonti.

Osvaldo Sacchi (Napoli) nella sua relazione “I contratti sull'*ager vectigalis* e la sistematica delle fonti di obbligazione: problemi di origine” ha studiato la questione relativa alle fonti dei contratti sull'*ager vectigalis*. In particolare se sia fonte di tali contratti la legge o il consenso delle parti. Il relatore conclude nel senso che la legge dei comizi popolari aveva significato solamente sul piano dell'ordine organizzativo, restando invece la fonte dell'obbligazione il consenso delle parti. Il relatore discute poi anche il problema, del quando e del perché i giuristi romani aggiunsero la categoria delle *obligationes consensus contractae* alla tradizionale tricotomia *re, verbis, e litteris*. Si è guardato all'evoluzione dei contratti consensuali durante l'epoca medio repubblicana e, in particolare, alle attestazioni presenti nei formulari catoniani e alle negoziazioni di *ager publicus* dato che è in questi ambiti che la vendita obbligatoria cominciò ad affermarsi nella pratica negoziale romana proprio in rapporto con la sempre più diffusa e capillare diffusione dei contratti di costituzione dell'*ager vectigalis*. Testimonianze precise nelle fonti dimostrano che intorno al II secolo a.C. esistevano forme alternative alla *mancipatio*, quali ad esempio le *auktiones publicae*, per realizzare negozi di compravendita. Il relatore prosegue con una rassegna di fonti attestanti la realizzazione di queste vendite consensuali pubbliche e ci si chiede quale può essere stato il ruolo del *consensus* in relazione al tema dell'origine della fonte dell'obbligo nella vendita obbligatoria romana, dato che esso si affermò come criterio di qualificazione solo con il giurista Sesto Pedio in età domiziana. La relazione si è poi concentrata sul principio dell'*praestare oportere ex fide bona* basato sull'equità.

Il Presidente del Centro romanistico di Bulgaria prof. *Konstantin Tanev* (Sofia) ha fatto una relazione dal titolo “Il rischio come oggetto di sinallagma nei contratti innominati”, nella quale si analizzano l'origine e lo sviluppo del concetto di *contractus* secondo Labeone (Ulp. 11 ad Ed. D.50,16,19,pr.) e Aristone (Ulp. 4 ad ed. D.2,14,7,2) che hanno disciplinato la nozione dei così detti contratti innominati, la loro struttura e difesa processuale. In Latino il sostantivo “il contratto” (*contractus*) proveniente dal verbo “contrarre” (*contrahere*) è un termine labeoniano riguardante le obbligazioni bilaterali e reciproche chiamate da lui sinallagmatiche. Secondo il giureconsulto dell'età augustea questo lemma avrebbe coperto anche i rapporti sociali chiamati più tardi contratti innominati. Aristone in un secondo momento avrebbe visto nel sinallagma uno strumento che permetteva di trasferire la tutela (stabilizzata nell'editto) dei contratti tipici per le obbligazioni marginali ed atipiche. Così lo strumento di sinallagmaticità permette di inserire nel campo convenzionale i principi di buona fede, della bilateralità e della reciprocità che aprono alla possibilità d'impiantare le azioni tipiche per i casi atipici non previsti dall'editto. Ulpiano, e prima di lui Nerva (Ulp. 26 ad ed. D.12,1,11pr.), hanno descritto il rischio come un oggetto possibile della pattuizione. In particolare il caso dove viene costruita un'obbligazione sinallagmatica in cui una delle parti contrattuali prende il rischio e l'altra l'obbligo di pagare usura. Così si vede che il rischio può essere considerato nell'ambiente e la tradizione del sinallagma come un oggetto autonomo della contrattazione magari atipica. L'ultima relazione della seduta giornaliera è stata fatta dal prof. Dimitar Mitov (Sofia) sul tema “*Fraus publicanorum* nell'Livio 25, 3-4: ricercando il suo ambiente giuridico”. In particolare, il relatore ha notato che l'evento descritto da Livio relativo alla frode dei pubblicani negli anni 215-212 a.C., non è il precedente più antico di questo genere di

fatti perchè, già dall'inizio della seconda guerra punica, esisteva la società dei pubblicani, un'attività di cui era necessario regolare la disciplina con l'aiuto delle *leges*, degli *edicta censoria*, etc.

Le giornate successive del Seminario si sono svolte a Borovec. La seduta della mattina del 26 ottobre (presieduta dal prof. E.Pool) è cominciata con la relazione del prof. David Falada (Praga) sul tema "Introduzione delle obbligazioni nuove come segno della crisi della società" e con la relazione del prof. Xu Guodong (Xiamen, Cina) sul tema "Sulla formazione di teoria generale su contratto nella giurisprudenza romana – quattro sforzi di quattro giuresconsulti". Poi, nella relazione "I principi dell'effetto relativo dei contratti" la prof.ssa Tania Iossifova (Sofia) ha notato che tale principio può essere trovato in qualsiasi sistema giuridico in Europa continentale o in *common law*. Tracce di questo fenomeno si trovano anche nel diritto romano, dove le conseguenze del contratto possono obbligare soltanto le parti del contratto (*res inter alios acta tertiis nec prodest nec nocet*). Esistono però molteplici eccezioni a tale principio, nonostante questo sia ancora valido nel moderno diritto contrattuale. Per esempio le eccezioni sono la rappresentazione, la cessione, l'azione diretta ed il contratto in favore di terzo. Le eccezioni sono analizzate pensando che il diritto romano riconosce effetti giuridici soltanto ad aspetti concernenti strettamente la personalità delle parti. Nella relazione "Sistema dei contratti nel diritto romano e russo moderno", la prof.ssa Tatiana N. Safronova (Voronez) ha studiato il problema dei criteri di classificazione delle obbligazioni contrattuali romane e dell'influenza di tale classificazione sulla costruzione del modello del sistema attuale dei contratti del diritto civile nella Federazione Russa. Un'attenzione speciale è stata riservata ai problemi della causa delle obbligazioni contrattuali e dell'evoluzione delle obbligazioni astratte romane nel diritto contemporaneo. Studiando il rapporto tra i concetti di "accordo" e di "contratto", si giunge alla conclusione che la prima categoria sia da considerare fuori dal diritto delle obbligazioni potendosi applicare anche nei rapporti di diritto reale.

Nella seduta serale (presieduta dal prof. L.Kofanov), la prof.ssa Olga A.Porotikova (Voronez) nella sua relazione "Quasi contratti come la fonte della nascita delle obbligazioni nel diritto di Roma antica e di Russia contemporanea (sull'esempio dell'indebito arricchimento)", ha notato che nel diritto contemporaneo ed anche in diritto romano i rapporti quasi contrattuali nascono principalmente come tipologia di contratti sussidiari. L'attualità di questi rapporti giuridici sia guardando all'ordinamento antico che a quello della Russia moderna è connessa con la procedura della prova. Altri criteri chiari per unire modelli diversi in una categoria comune non è facile trovarne. Si conclude pertanto sottolineando che i motivi reali della nascita delle obbligazioni quasi contrattuali erano quelli processuali. Motivi analoghi hanno determinato la recezione delle forme quasi contrattuali romane nei sistemi legislativi moderni. La prof.ssa Ilonka Goranova (Sofia) nella relazione "Natura legale della procedura d'aggiudicazione nei contratti pubblici d'acquisto" ha sostenuto la tesi che l'appalto pubblico è un rapporto tra l'autorità pubblica e un soggetto contrattuale privato, l'oggetto di questo contratto nasce nel diritto amministrativo secondo l'art. 1 e art. 11 della Legge per gli appalti pubblici di Bulgaria. Il fatto giuridico che costituisce la base del rapporto è un atto amministrativo dell'autorità esecutiva o di un soggetto all'uopo designato con lo stesso soggetto statale. Con quest'atto si distribuiscono fondi pubblici al trattatista. La procedura dell'appalto pubblico è molto diversa dal contratto stesso dell'appalto pubblico, siccome il secondo si fa soltanto dopo designazione del trattatista secondo la legge.

La seduta antimeridiana del 27 ottobre (presieduta dal prof. O.Sacchi) è cominciata con la relazione "Vinculum officii: i doveri e le obbligazioni del reggente romano dell'epoca del Principato" del prof. Aleksandr L.Smyšliaev (Mosca). Il relatore ha notato l'esistenza di alcune contraddizioni tra i doveri ufficiali e sociali del *praeses* di provincia e le sue obbligazioni morali. I contatti personali che i reggenti romani avevano dovuto stipulare con l'aristocrazia locale per garantirsi il suo aiuto e collaborazione nel governo della provincia, si inquadrano come obbligazioni non scritte che andavano, però, in contraddizione con adempimento imparziale dei loro doveri. Poi, il prof. Peter Gröschler (Mainz) nella relazione "Sulle tracce del synallagma - riflessioni su D. 2.14.7.2 e D. 50.16.19" sottolinea che solo due volte nei *Digesta* si incontra il termine greco συναλλαγμα, il quale si traduce come 'accordo', ovvero 'contratto'. Ma il significato del termine greco non si limita solo ai rapporti di reciprocità, ma comprende anche contratti a titolo gratuito, come il mutuo, il comodato e il deposito. Nel testo d'Aristotele I termine è usato nel senso di 'rapporto tra uomini'; all'interno di questa categoria Aristotele distingue fra rapporti volontari e rapporti non volontari: i rapporti contrattuali come la compravendita, il mutuo, la fideiussione, il comodato etc., sono rapporti volontari, mentre i rapporti scaturenti da fatto illecito (ovvero quelli che nascono da furto, adulterio, avvelenamento etc.) sono invece ritenuti involontari. La prof.ssa Oana Andreia Sambrian-Toma (Craiova) ha svolto una relazione molto ricca e interessante sul tema "Le fonti delle obbligazioni romane nei codici rumeni del XIX secolo".

La seduta serale (presieduta dal prof. P. Gröschler) è cominciata con la relazione "La formazione e lo sviluppo delle obbligazioni *ex delicto*" del prof. Vladislav V. Gruzdev (Kostroma), dove il relatore ha studiato la genesi dell'idea del risarcimento per delitto del diritto civile. Viene criticata la teoria evolucionistica del passaggio dalla vendetta al contratto di risarcimento dei danni e si tenta di dare a questa teoria un carattere generale. Il relatore suppone che sia nelle società dove domina la vendetta che in quelle dove si preferisce il risarcimento del danno, la fonte dell'obbligazione restava sempre il debito indiscutibile e riconosciuto come una conseguenza del danno. Come contraddittore ufficiale ha partecipato anche il prof. Vasilij V.Trofimov (Tambov). La relazione "Contratto come la causa della nascita delle obbligazioni nel diritto di famiglia" fatta dalla prof.ssa Olga Ju.Sitkova (Saratov) è stata dedicata alla definizione del posto dei contratti del diritto romano di famiglia *confarreatio*, *adoptio*, *sponsalia*, *dos* nel sistema dei contratti del diritto civile. Il carattere speciale di questo tipo di contratti secondo la relatrice si sarebbe concentrato nel loro scopo.

La seduta di mattina del 29 ottobre (presieduta dal prof. Alessandro Corbino (Catania), Presidente del Centro internazionale romanistico) è iniziata con la relazione "Le disposizioni testamentari come la fonte delle obbligazioni" della prof.ssa Elena V.Liapustina (Mosca), nella quale si è sottolineato come questo tipo di disposizioni si menzionino solo nell'elenco delle obbligazioni, le quali *quasi ex contractu nasci videntur* (Inst. 3. 27pr.), dove c'è anche la figura dell'erede obbligato con i legati e perciò *quasi ex contractu debere intellegitur* (3. 27. 5). La relatrice ha mostrato anche altre fonti dove si manifesta sia la natura obbligatoria dei legati e dei fedecommissi che la comparazione di questi con la *stipulatio* fatta dai giuristi romani. La prof.ssa Maria Kostova Ilieva (Sofia) nella relazione "*Transactio, res divini iuris, causa cognita* in Taciti *Annalibus*, 1. 2, 65" ha sottolineato come il termine tecnico *transactio* sia molto più tardo dell'epoca di Tacito, ma nel passo di Tacito (Ann. II, 65), usato nella descrizione del accordo o *foedus* tra i due re traci, Cotys e Rhescuporis, si rileva una figura della *transactio*, che più tardi verrà definita con la forma "*contractus innominatus*". Prescindendo dal fatto che nel testo si parla di un rapporto tra due sovrani, la situazione descritta rievoca uno dei tipi di contratto del diritto privato – *facio, ut facias*. La relatrice non ha trovato un altro testo dove è usata la figura lessicale della semantica *transigere* = *concedere* + *accipere*, ma i due re traci, Cotys e Rhescuporis, uniti in legame di parentela, possono essere considerati come coeredi tra i quali può essere insorta una lite, un

contrasto di interessi. Il dott. *Dmitrij A. Litvinov* (Mosca) ha fatto una relazione sul tema “La causa della nascita e riconoscimento della nullità dell’obbligazione secondo *senatusconsultum Macedonianum* e *Velleianum*”. La relazione del prof. *Oleg V. Aurov* (Mosca) sul tema “Le obbligazioni nell’*Edictum Eurici*” descrive le caratteristiche generali di questa fonte del diritto romano vulgare edito dal re dei visigoti verso 475 d.C. Questo editto risulta strutturato sull’esempio degli edicta dei *praeefecti praetorii*. Non a caso il concetto d’obbligazione dell’editto corrisponde a quello dei giuristi romani. Del resto, le opere di questi ultimi erano ben conosciute dai giuristi spagnoli e galli sia del V sec. che del VII sec. Le differenze sono poche e si spiegano come peculiarità della tradizione giuridica della Spagna romana e della Gallia sud-occidentale.

La seduta serale (presieduta dal prof. *D. Falada*) è cominciata con la relazione del prof. *Aleksandr V. Marej* (Mosca), nella quale si è studiato il problema della formazione del concetto d’obbligazione nelle Siete Partidas del Alfonso X (1252 – 1284). Analizzando molti testi del diritto spagnolo del periodo tra VII e XIII sec., il relatore ferma la sua attenzione alla contraddizione consistente nel fatto che i giuristi dei re spagnoli conoscevano molto bene le definizioni principali del diritto romano (anche delle obbligazioni), ma si rifiutavano di recepirle nei loro testi. Nella relazione “Contratto: formazione della dogma del diritto privato” del prof. *Dmitrij Ju. Poldnikov* (Mosca) si studia la formazione e lo sviluppo del concetto giusciviltistico di contratto nella giurisprudenza dell’Europa occidentale. Il relatore sottolinea l’esistenza di una differenza tra il concetto moderno di contratto e quello di *contractus* e *pactum* e si occupa della questione del come, sulla base del diritto romano, i giuristi medievali e del Tempo nuovo abbiano potuto creare le caratteristiche moderne del concetto generale, astratto e universale di contratto. L’oggetto della relazione “I monumenti epigrafici – *heres fiduciarius sive heres fecit*” del prof. *Momcil Banev* (Sofia) è un’iscrizione trovata in 1868 in villaggio *Chercoviza*, in vicinanza di foce del fiume *Osam* (sud-ovest di Turnu Magurele, oggi Romania, antica *Securisca*). Il relatore dimostra che l’abbreviamento H·F·M·C si deve leggere come h(eres) f(ecit) m(emoriae) c(ausa). Nella relazione “Modernizzazione del diritto delle obbligazioni nella Russia prerivoluzionaria: problema del componente romanistico” del prof. *Aleksej S. Kartzov* (San-Pietroburgo) sono state studiate le discussioni svolte durante il periodo dei lavori codificatori con libro V (Obbligazioni) del progetto del Codice civile russo e connesse con le prospettive della presenza dei principi romanistici. Il relatore ha mostrato che abbastanza spesso le imperfezioni del Corpo di leggi ha cominciato ad apparire legato proprio con le assimilazioni romanistiche come quelle troppo arcaiche e non legate con la tradizione giuridica nazionale. Tuttavia, l’attivizzazione della retorica antiromana apparirebbe era più connessa con l’influenza delle idee progressistiche e nazionalistiche dell’epoca. Analizzando il contenuto del libro V del progetto diventa chiaro che quello era adattato alle costruzioni civilistiche che avevano nel fondo le radici romanistiche. Come disputante ufficiale ha partecipato A.V.Gruzdev.

La seduta plenaria antimeridiana del 30 ottobre (presieduta dalla prof. ssa *E.V. Liapustina*) è iniziata con la relazione “Il concetto di *consensus* nel diritto romano di famiglia e la sua interpretazione in diversi sistemi giuridici” della prof.ssa *Sofia S. Safronova* (Mosca). La relatrice presta attenzione al diritto canonico e alla dottrina giuridica europea e dopo aver proceduto ad un’analisi delle fonti e della storiografia, nota tre varianti dell’interpretazione del *consensus* nel diritto di famiglia: 1. “consenso semplice” come consenso originale per fare il matrimonio; 2. “consenso speciale o di lunga durata” come il nesso psicologico tra i coniugi che è basata nella volontà individuale; 3. “unanimità” cioè l’affectio dei coniugi che si uniscono in matrimonio “in carne solo” secondo la dottrina della Chiesa ortodossa. La disputante ufficiale di questa relazione è stata la prof.ssa Olga Sitkova. Nella relazione “*Emptio tollit locatum* - profilo temporale e comparazione diacronica tra la giurisprudenza romana e la pratica giudiziale Bulgara odierna Un esempio per l’insegnamento del diritto romano privato” la prof.ssa *Yavora Oprova* (Sofia) in collaborazione con prof. *K. Tanev* analizza il brano di Gaio (D. 19,25,1), citato da Herbert Hausmaninger nel suo Casebook dedicato al diritto delle obbligazioni, poi fa il riferimento sulla posizione di Reinhard Zimmermann concernente lo stato di locatore, conduttore e acquirente della cosa oggetto d’affitto. Dopo si propone un paragone con la sentenza della Corte suprema di Cassazione di Sofia sulla stessa materia, ma nel contesto di una *rei vindicatio* – legittimazione passiva. I problemi discussi nei seminari con gli studenti hanno riguardato: la concorrenza tra l’azione, i diritti reali e le obbligazioni. La relazione chiarisce l’importanza dell’insegnamento del diritto romano e la conoscenza di giurisprudenza romana per la formazione dei giuristi moderni in Bulgaria.

Durante la chiusura della Quarta sessione del Seminario il comitato ha deciso che la Quinta sessione del Seminario internazionale si svolgerà a Voronezh dal 25 al 30 ottobre 2008 nella sede dell’Università Statale di Voronezh e Filiale del Centro degli studi del diritto romano (Mosca). Il tema centrale sarà “La difesa dei diritti ed il sistema delle azioni nel diritto pubblico e privato romano e attuale”. Per ogni relazione si prevede l’intervento di un disputante. Le lingue ufficiali saranno il russo (con riassunto in italiano o inglese), l’italiano e l’inglese (come la lingua supplementare potrà essere usato anche il tedesco).